



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

#### DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Esaminata la relazione redatta dal revisore dei conti del comune di Cairo Montenotte, sulla base dei dati tratti dal rendiconto consuntivo 2016;

Vista la richiesta di chiarimenti formulata dal magistrato istruttore con nota n. 910 del 12 febbraio 2019 ed esaminata la risposta fornita dal comune di Cairo Montenotte in data 4 marzo 2019;

Verificato che l'indicata relazione attesta il rispetto degli obiettivi annuali posti dal saldo di finanza pubblica, l'osservanza del vincolo dell'assunzione di indebitamento per l'effettuazione di spesa di investimento, la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente locale;

Accertata l'assenza, sulla base dell'indicata relazione di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese e della violazione di ulteriori norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria;

#### **dispone**

l'archiviazione, allo stato degli atti, della procedura di controllo relativa al rendiconto consuntivo 2016 del Comune di Cairo Montenotte, rilevando, tuttavia, che dal ridetto documento, emergono criticità in merito allo smaltimento dei residui passivi provenienti dal 2015 ed esercizi precedenti, il cui superamento sarà oggetto di esame in occasione dell'analisi del questionario dell'organo di revisione sul rendiconto consuntivo 2017.

Il magistrato istruttore  
dott. Donato Centrone



CORTE DEI CONTI